

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Foggia ed Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 3046 del 3 ottobre 1970, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada provinciale « innesto strada statale n. 90 a Greci stazione-Savignano Irpino-stazione di Santa Lucia dell'autostrada Napoli-Bari-innesto strada statale n. 91 presso Vallata », dell'estesa di km. 34+000;

Vista la nota n. 894/NC del 27 gennaio 1971, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. chiede di rettificare l'estesa in km. 39 + 000;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le amministrazioni provinciali di Avellino e di Foggia, che si sono espresse favorevolmente rispettivamente in data 1° giugno 1970, n. 602, in data 15 dicembre 1970, n. 1877, in data 9 luglio 1969, n. 256 ed in data 12 ottobre 1970, n. 1266;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione della strada in parola, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 91-bis « Irpina », con itinerario: « innesto strada statale n. 90 a Greci stazione-Savignano Irpino-stazione Santa Lucia dell'autostrada Napoli-Bari-innesto strada statale n. 91 presso Vallata » e dell'estesa di km. 39 + 000.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 217

(5269)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Determinazione, per il biennio 1971-1972, del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento di attuazione della cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1969, con il quale si è provveduto alla determinazione per il biennio

1969-1970 della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta cassa nazionale ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del medesimo contributo per il biennio 1971-1972;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, dovuto dagli iscritti alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è confermato, per il biennio 1971-1972, nella misura di L. 48.000 (quarantottomila) annue ed è versato e riscosso con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5273)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1971.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2° categoria in Griffith (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto ministeriale n. 5311-bis del 27 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 26 febbraio 1970, relativo alla competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2° categoria in Griffith (Australia);

Decreta:

Art. 1.

Il titolare dell'agenzia consolare di 2° categoria in Griffith (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai nostri cittadini;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo dei passaporti nazionali;

tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto agente consolare onorario sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Sydney.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro: MORO

(5397)